

Il dicastero dell'ambiente ha fermamente negato i suddetti rischi, affermando che, proprio al fine di evitare per quanto possibile ipotesi di distorsioni della concorrenza nel mercato della progettazione, la Sogesid SpA interviene solo in casi di emergenza ambientale o in base ad una previsione normativa specifica.

Il predetto dicastero ribadisce in particolare che Sogesid agisce nel più totale rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, "tanto è vero che l'Oice, associazione di categoria aderente a Confindustria (che raggruppa com'è noto tutte le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualificate piccole e medie aziende del settore), sta discutendo un protocollo di intesa volto a stabilire forme di collaborazione che consentano, anche attraverso lo scambio di informazioni e di assistenza, lo sviluppo del mercato di riferimento" (risposta del Ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione, 5-02531, Mariani - Bratti, 22 febbraio 2010, seduta n.287 Camera dei deputati).

Strettamente legata alla problematica del conflitto nel mercato dei servizi d'ingegneria è la vicenda relativa al commissariamento per l'emergenza idrica delle isole Eolie, di cui si occupano molte interrogazioni, presentate dal 2007 ad oggi.

Nel contestare l'assegnazione in via diretta alla Sogesid dell'incarico di stazione appaltante da parte del Commissario delegato, sindaco di Lipari (con convenzione del 5 ottobre 2007), nonché il successivo conferimento di tale incarico di commissario all'avvocato Luigi Pelaggi (consigliere della stessa Sogesid), le interrogazioni parlamentari richiamano le pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), nonché, da ultimo, del Tar Lazio.

In particolare, si segnala che la delibera n. 65 del 2008 dell'Avcp ha evidenziato alcuni profili di illegittimità dell'affidamento sopra citato, vista la distinta articolazione delle diverse strutture amministrative (commissario delegato e Sogesid) - ognuno dotato di autonomia organizzativa ed autonoma personalità giuridica - che non consente di fare legittimo ricorso all'affidamento diretto dell'*in house providing*.

L'intervento dell'Avcp ha sollecitato quello del Garante per la concorrenza ed il mercato, il quale ha richiamato l'attenzione del Governo sulla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, recante "indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario". Secondo tale direttiva i commissari delegati devono provvedere alle aggiudicazioni necessarie, per il superamento delle situazioni emergenziali di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La sopra citata delibera dell'Avcp è stata impugnata dalla Sogesid presso il Tar del Lazio, il quale ha recentemente annullato la convenzione d'incarico a suo tempo sottoscritta dal Commissario per l'emergenza con la Sogesid, ravvisandone l'illegittimità per il mancato rispetto delle ordinarie procedure pubbliche di aggiudicazione (Tar Lazio n. 1398 del 13 febbraio 2012).

Con l'interrogazione n. 3-02962 del 4 luglio 2012, si è sollecitato il Ministero dell'ambiente a dare esecuzione alla sentenza appena richiamata, ponendo l'accento sul possibile conflitto di interessi "tra il Commissario per l'emergenza Luigi Pelaggi che dovrebbe eseguire la sentenza del Tar, con lo stesso avvocato Pelaggi consigliere d'amministrazione della Sogesid che tenterà di resistere";

Su tali questioni il Ministero si è pronunciato in passato, rispondendo ad interrogazioni intervenute precedentemente alla sentenza del giudice amministrativo.

In merito ai rilievi mossi dall'Avcp ed alle osservazioni elaborate dal Garante per la concorrenza e il libero mercato, il Ministro dell'ambiente ha ritenuto che gli stessi non abbiano attribuito il giusto rilievo alle caratteristiche giuridico-strutturali della Sogesid, né che abbiano adeguatamente valutato quanto emergeva, in relazione a Sogesid, dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche.

Non esiste dunque, secondo il Ministero, una relazione di estraneità/alienità tra struttura pubblica e Sogesid, che in astratto imporrebbe l'invocata situazione di terzietà in capo all'autorità amministrativa commissariale.

Anche alla luce delle reiterate verifiche positive in sede comunitaria, si afferma invece che il Commissario per l'emergenza idrica delle isole Eolie e Sogesid sono articolazioni riconducibili entrambe alla nozione di Stato-apparato, e come tali, fra loro omogenee.

Si precisa, infine, avuto riguardo all'apporto prestato dalla Sogesid, che l'ente fornisce al Commissario delegato solo un supporto tecnico amministrativo e per le attività di ingegneria e non ha alcun ruolo nell'esecuzione materiale delle opere, "la cui realizzazione sarà affidata dal commissario delegato ad imprese di costruzioni qualificate per il tramite delle apposite procedure di gara, nel pieno rispetto del vigente quadro normativo". (si veda la risposta del sottosegretario di Stato all'ambiente, Roberto Menia all'interrogazione 4-05970, Orlando, 28 giugno 2010, All. B seduta n. 343 Camera dei deputati).

Riconducibili a questo tema sono gli atti parlamentari che pongono all'attenzione del Governo altre situazioni locali, in cui la Sogesid ha ricevuto affidamenti diretti in materia di tutela delle risorse ambientali o di rifiuti.

Sono stati così richiesti chiarimenti sulla natura della consulenza affidata la società Sogesid per quanto attiene a futuri inceneritori nella provincia di Matera, previsti nel piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per l'anno 2011, pubblicato il 16 gennaio 2012. (Interrogazione a risposta scritta 4-14690, Zamparutti, 31 gennaio 2012, seduta n.579 Camera dei deputati).

Problemi specifici sono stati sollevati anche in merito alla gestione commissariale dei territori colpiti dal terremoto d'Abruzzo, dove il Commissario di Governo eserciterebbe le proprie competenze attraverso la Sogesid (Interrogazione a risposta scritta 4-11899, Zamparutti, del 17 maggio 2011, seduta n.473 Camera dei deputati). In merito è stato chiesto se la Sogesid operi in affidamento diretto del commissario per la ricostruzione in Abruzzo nonché presidente della regione Abruzzo, nonostante quanto statuito dall'Avcp con la delibera sopra citata, in base alla quale la società non può operare in affidamento diretto per le regioni e per i commissari governativi (ma soltanto per i Ministeri di cui è emanazione).

## **6. Il ruolo dei privati negli interventi e il contenzioso sulle bonifiche**

### **6.1. La posizione di Confindustria**

Alle problematiche degli *stakeholders* privati nell'attuazione degli interventi di bonifica sono state dedicate numerose audizioni.

I primi ad essere ascoltati (26 novembre 2009) sono stati i rappresentanti di Confindustria. L'associazione nel 2009 ha pubblicato il documento "La gestione delle bonifiche in Italia: analisi, criticità, proposte" nel quale si legge testualmente (cfr. Doc. 183/2):

"I dati ufficiali raccolti ed analizzati mostrano che in Italia le bonifiche, soprattutto a livello nazionale, non sono state fatte se non in minima parte, né si stanno attualmente realizzando. Quali i motivi? La ragione principale sembra doversi individuare nelle prassi amministrative seguite dall'amministrazione centrale, che impone alle imprese procedure e prescrizioni spesso inapplicabili, e interventi estremamente onerosi, soprattutto se messi in relazione agli usi a cui le aree inquinate dovrebbero essere destinate a bonifica effettuata. Ci siamo chiesti se ciò sia imputabile ad una normativa carente o insoddisfacente. In effetti già da diversi anni le imprese contestavano i criteri di bonifica fissati dalla regolamentazione italiana, perché imponevano ovunque obiettivi preconfigurati senza considerare né i reali rischi presenti nel singolo sito da bonificare, né la tipologia di utilizzo del sito dopo la bonifica, come invece si fa, con ben maggiore efficacia, negli altri Paesi ad economie avanzate. Tuttavia, opportunamente, nel 2006 la normativa italiana era stata modificata, allineandosi alle procedure internazionali. Eppure, anche dopo il 2006, quasi nulla si è mosso. Per cercare una spiegazione a questa situazione abbiamo preso in esame le sentenze della giustizia amministrativa che le nostre imprese ci hanno segnalato in gran numero e che vedevano contrapposte le amministrazioni centrali e le imprese, sui temi delle prescrizioni e delle procedure. La giurisprudenza che si è creata negli ultimi anni presso i tribunali amministrativi di tutte le regioni italiane, copiosa e dettagliata, ha riguardato decine di casi con caratteristiche a volte molto diverse tra loro. Pur in questa varietà, la giurisprudenza evidenzia una frequente criticabile applicazione, da parte dell'autorità centrale, della normativa vigente. La lettura delle sentenze consente di comprendere come l'amministrazione abbia spesso dato delle norme una lettura contrastante con la ratio sottostante alle medesime, e mette in luce come in questo modo si sia dato corso ad un numero altissimo di contenziosi che, oltre a costituire una spesa per lo Stato, chiamato in giudizio a difendere le proprie determinazioni, comporta una dilazione infinita dei tempi di intervento su siti spesso afflitti da una situazione di oggettiva contaminazione, che necessiterebbe invece di interventi tempestivi."

Il presidente della Commissione sviluppo sostenibile di Confindustria, Aldo Fumagalli Romario, ha ribadito, nel corso dell'audizione del 26 novembre 2009, le conclusioni dello studio:

"Abbiamo realizzato recentemente uno studio in materia. (...) dieci anni fa questo era un tema di tanti Paesi europei, ma dieci anni dopo tanti Paesi europei sono riusciti ad andare avanti in maniera molto forte e molto rapida sulle bonifiche, mentre noi purtroppo, su questi siti di interesse nazionale (SIN) che sono il 3 per cento in termini di dimensioni del territorio italiano - a differenza di quelli d'interesse regionale dove qualcosa è stato fatto, perché il 30 per cento dei siti di interesse regionale è stato bonificato - praticamente non siamo riusciti ancora a bonificare quasi nulla. Abbiamo caratterizzato una quota importante di questi siti, ma non li abbiamo ancora bonificati. C'è qui il quadro dei motivi per cui a nostro avviso non si è riusciti a mettere in moto un meccanismo virtuoso e anche una serie di proposte, alcune di modifica normativa, altre di modifica procedurale da parte dei ministeri competenti e altre ancora di uniformazione dell'impostazione italiana alle norme europee."

Le proposte di Confindustria per “sbloccare” gli interventi di bonifica sono riportate nel citato rapporto e consistono nei seguenti punti:

- il perfezionamento della normativa di riferimento: con l'occasione offerta dalla nuova Delega per la revisione del codice ambientale, (legge n. 69 del 2009, art. 12), si dovrebbe procedere al perfezionamento delle disposizioni contenute nel Titolo V alla Parte IV del codice ambientale, prevedendo un migliore coordinamento fra i diversi articoli ed una piena applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica a tutte le matrici ambientali (suoli e acque) e a tutti i siti potenzialmente contaminati (siti di interesse nazionale (SIN), siti di competenza regionale, siti di preminente interesse per la riconversione industriale);
- l'approfondimento dell'istruttoria con l'individuazione delle cause e delle responsabilità della contaminazione, sulla base di dati obiettivi derivabili da un attento studio del sito, la sua collocazione, la sua storia, la situazione della falda e la tipologia degli inquinanti rilevati e delle attività insediate;
- la rapida restituzione agli usi legittimi dei terreni non contaminati, ferma restando la possibilità di accertamento di eventuali responsabilità del proprietario per l'inquinamento delle falde;
- il coinvolgimento delle imprese nel processo decisionale relativo alla definizione degli obiettivi da raggiungere e degli interventi da attuare nel singolo sito, in analogia a quanto disposto con l'articolo 252 *bis*, che andrebbe esteso a tutte le procedure, con particolare riferimento alla condivisione dell'impostazione tecnica, tra amministrazioni ed imprese, sulle procedure di caratterizzazione, sull'analisi del rischio e sulla scelta degli interventi di bonifica;
- la certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti su bonifica e reindustrializzazione;
- la ripermutazione dei siti di interesse nazionale (SIN), per espungerne le aree non contaminate sulle quali potrebbero essere realizzati nuovi investimenti imprenditoriali e che invece, attualmente, rimangono vincolate per tempi indeterminati, sino al completamento della bonifica dell'intero sito;
- la riduzione dei siti di interesse nazionale (SIN), alcuni dei quali potrebbero essere passati alla competenza regionale, consentendo allo Stato di concentrare le proprie risorse tecniche sui casi di maggior complessità; la creazione di un tavolo permanente fra Ministero dell'ambiente e Ministero dello sviluppo economico, per assicurare la riqualificazione economica dei siti industriali contaminati (cosiddetti “brownfields”) la cui valorizzazione risulta strategica sia per la tutela dell'ambiente che per l'economia nazionale. La riqualificazione ambientale di queste aree, infatti, porterebbe da un lato a tutelare da nuove pressioni antropiche le aree non industrializzate (cosiddetti “greenfields”), e, dall'altro, a dare impulso a nuovi investimenti imprenditoriali in aree già dotate di un valido patrimonio infrastrutturale ed attrezzate dal punto di vista dei servizi per l'industria.”

## **6.2 Gli interventi a carico di Eni e Syndial SpA.**

Durante l'audizione del 4 marzo 2010, l'amministratore delegato dell'Eni, dottor Paolo Scaroni, ha posto in primo piano la problematica delle bonifiche dichiarando che l'azienda è presente in 20 siti di interesse nazionale (SIN) e in circa 80 siti di interesse regionale e che, per fare fronte alle attività sui siti contaminati, nel 2003 ha costituito una società,

Syndial, con circa 1.000 dipendenti, che si occupa essenzialmente di interventi ambientali in siti dismessi. Syndial è presente in 50 aree dismesse di cui 17 di interesse nazionale.

Secondo quanto dichiarato dal dottor Scaroni, la voce principale della spesa ambientale di Eni in Italia, che per il 2009 ammontava a circa 750 milioni di euro, è costituita dalla tutela del suolo, seguita dalla gestione dei rifiuti.

In particolare, la spesa per le bonifiche rappresenterebbe circa la metà dell'intero bilancio ambientale Eni in Italia.

Lo stesso amministratore delegato ha indicato in 615 milioni di euro i costi di bonifica sostenuti per i SIN di Gela e Priolo e in 545 milioni la cifra da spendere per i restanti interventi programmati.

Il dottor Scaroni ha evidenziato, inoltre, le difficoltà incontrate nelle procedure di approvazione dei progetti di bonifica, dovute a richieste tecnicamente ed economicamente non sostenibili formulate negli anni passati dal Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento alla realizzazione di onerosi sistemi di messa in sicurezza delle aree.

Tale situazione avrebbe condotto ad un proliferare di contenziosi con gli enti di controllo che avrebbero bloccato le attività. Tali contenziosi ammonterebbero, da quanto riferito durante la medesima audizione dall'avvocato Bellodi, ad oltre 180 su tutto il territorio nazionale.

### *6.2.1 La relazione della Corte dei conti in merito ai giudizi pendenti concernenti Eni e Syndial*

In riferimento alle controversie legali e agli illeciti, la relazione della Corte dei conti fornisce il seguente quadro (delibera 62/2011):

nelle precedenti relazioni si è in dettaglio già riferito sull'ampio contenzioso che interessa l'Eni SpA. Nel far rinvio a quanto in quelle sedi segnalato, nonché agli elementi contenuti nella relazione al bilancio 2010, si forniscono, di seguito, solo alcune brevi notazioni – desunte da documenti forniti dalla società – sullo stato dei più significativi procedimenti in atto.

Si allega altresì una scheda riassuntiva dei procedimenti penali rilevanti e delle cause civili per danno ambientale. Si tratta di procedimenti di cui Eni è parte e che concernono lo svolgimento dell'attività operativa della società. Eni è dell'avviso che tali procedimenti non determineranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato; la società, pertanto, avendo valutato come non probabile un esito sfavorevole di tali procedimenti, non ha effettuato alcuno specifico stanziamento relativamente a tali contenziosi. Le tabelle che seguono evidenziano lo stato dei procedimenti penali e civili più rilevanti.

#### *PROCEDIMENTI PENALI RILEVANTI*

**Procedimenti penali pendenti con implicazioni 231**

Procedimento	Soggetti giuridici coinvolti	Anno inizio	Stato procedimento	
			Eni SpA	Saipem SpA
Tskj	Eni SpA – Saipem SpA – Snamprogetti - Netherlands B.V.	2004	Indagini preliminari	Primo grado
Misura Gas	Eni SpA – Snam Rete Gas SpA – Italgas – Greenstream – Tmpc	2007	<b>Principale</b> Indagini preliminari	<b>I Stralcio</b> Udienza preliminare
Enipower	Eni SpA – Enipower – Saipem SpA	2004	Primo grado	
Kazakhstan	Eni SpA (E&P) – Agip Kco	2009	Indagini preliminari	
Truck Center	Eni SpA (R&M)	2008	Udienza preliminare	
Algeria	Saipem SpA	2011	Indagini preliminari	

**Procedimenti penali pendenti non in materia di ambiente, salute e sicurezza**

Procedimento	Soggetti giuridici coinvolti	Anno inizio	Stato procedimento
Val d'Agri	Eni SpA (E&P)	2004	Primo grado
Trading	Eni SpA (R&M)	2005	Primo grado

**Procedimenti penali (pendenti o chiusi) in materia di ambiente, salute e sicurezza**

Procedimento	Soggetti giuridici coinvolti	Anno inizio	Stato procedimento	
Subsidenza	Eni SpA (E&P)	2002	Chiuso (archiviazione)	
Pet Coke	Raffineria di Gela SpA	2001 (Gela)	<b>Gela</b>	<b>Taranto</b>
		2007 (Taranto)	Chiuso (archiviazione)	Indagini Preliminari (415-bis)
Crotone ex Pertusola Sud	Syndial SpA (ex Pertusola Sud)	2004	Udienza preliminare	
Crotone Farina Tappeto	Syndial SpA (ex gruppo Enichem)	2011	Indagini preliminari	
Porto Torres	Syndial SpA	2005	Udienza preliminare	
Mantova	Syndial SpA – Polimeri Europa SpA	2001	Udienza preliminare	

**CAUSE CIVILI PER DANNO AMBIENTALE**

Procedimento	Soggetti giuridici coinvolti	Anno inizio	Stato procedimento
Crotone ex Pertusola Sud	Syndial SpA (ex Pertusola Sud SpA)	2003	Primo grado
Cengio	Syndial SpA (ex Acna C.O. SpA)	2008	Primo grado
Avenza	Syndial SpA	1988	Appello
Mantova	Syndial SpA (ex E.C.P. Enichem Polimeri SpA)	1992	Primo grado

La relazione della Corte dei conti richiama poi i seguenti procedimenti penali in tema di ambiente, salute e sicurezza:

- Procedimento “Lago Maggiore”

Nel 1998 la procura della Repubblica di Verbania ha contestato a numerosi dipendenti di società di Eni, poi confluite in Enichem, violazioni della legge Merli in relazione all'inquinamento del Lago Maggiore e di alcuni suoi affluenti, causato da sversamenti di

ddt provenienti dallo stabilimento di Pieve Vergonte. Mentre il procedimento penale è stato chiuso, nel 2003 il Ministero dell'ambiente ha convenuto davanti al tribunale civile di Torino, per l'inquinamento del Lago Maggiore, Enichem (oggi Syndial) e gli imputati del procedimento penale che avevano patteggiato; con sentenza del 3 luglio 2008, provvisoriamente esecutiva, la Syndial è stata condannata ad un risarcimento di 1.833,5 milioni di euro, la sentenza è stata appellata nel 2009; l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'ambiente, ha proposto appello incidentale, richiedendo un risarcimento di 1,9 milioni di euro; l'udienza della Corte d'appello è stata rinviata al 30 settembre 2011, essendo in corso trattative per addivenire ad una transazione.

- **Procedimenti "minori" relativi a Porto Marghera (per ammoniaca e scarichi)**  
Nel giugno 2001, il tribunale di Venezia ha accolto la richiesta di patteggiamento di quindici dipendenti della società Enichem imputati per lo sversamento in laguna di sostanze non consentite; nel dicembre 2002, la provincia di Venezia ha citato davanti al tribunale civile di Venezia Enichem (e le società Ambiente e Evc Ialia); l'udienza del procedimento era prevista per il 23 settembre 2011.
- **Procedimento "subsidenza" Rovigo/Ravenna**  
Nel maggio 2004, nell'ambito di indagini sul fenomeno della subsidenza eventualmente imputabile ad attività minerarie, il tribunale di Rovigo ha disposto il sequestro dei giacimenti di Dosso degli Angeli, Angela/Angelina – Ravenna Mare Sud e delle piattaforme ivi esistenti; risolti alcuni conflitti di competenza, il Gip di Ravenna ha disposto l'archiviazione del procedimento ed i relativi dissequestri.
- **Procedimento "pet coke" di Gela**  
Nell'agosto 2010 è stato archiviato un primo procedimento penale sulla presunta illegittimità dell'utilizzo del "pet coke" prodotto dalla raffineria di Gela; presso il tribunale di Taranto pende un altro procedimento penale concernente analogo oggetto.
- **Procedimento penale Crotone**  
Il procedimento concerne lo smaltimento di rifiuti pericolosi costituiti dalle scorie cubilot prodotte dallo stabilimento Pertusola Sud SpA di Crotone, società incorporata in Enichem, oggi Syndial; Syndial SpA ha affermato la propria estraneità in ordine alla gestione delle scorie, dimostrando che i dirigenti dello stabilimento avevano agito violando le procedure aziendali e le normative sulla gestione dei rifiuti; per tale motivo, la procura di Crotone ha riconosciuto Syndial come soggetto danneggiato dai reati; il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Crotone, ha disposto una perizia tecnica, da approntarsi entro il settembre 2011.
- **Procedimento "disastro ambientale" di Porto Torres**  
Nel 2007, da una perizia tecnica disposta dalla procura di Sassari nel 2005, è emerso che la falda sottostante lo stabilimento Syndial SpA di Porto Torres è contaminata da arsenico, mercurio, ecc.; nel marzo 2009, il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio, per disastro ambientale ed avvelenamento di acque destinate all'alimentazione, del direttore dello stabilimento; nel febbraio 2010, è stata ammessa la costituzione di parte civile, tra gli altri, del comune di Porto Torres e della provincia di Sassari, autorizzando la citazione dei responsabili civili Syndial SpA, Polimeri Europa SpA e di altre società; una nuova udienza è stata fissata per il giugno 2011.
- **Procedimento penale Mantova**

Il procedimento è stato avviato dalla procura di Mantova nel 2001, in seguito ad accertamenti dell'Asl dai quali era emersa l'eccessiva presenza di tumori al pancreas, alla laringe ed ai polmoni, ecc) tra alcuni dipendenti del locale stabilimento dell'ex Enichem (ora Syndial SpA); essendo stato dimostrato che le vicende riguardavano il periodo di gestione Montedison, la posizione degli amministratori delegati e dei presidenti Enichem *pro-tempore*, è stata stralciata e Syndial e Polimeri sono state ammesse come parti civili; il relativo dibattimento è in corso.

Tra le cause civili per danno ambientale, vengono ricordati:

- Crotone

Il Ministero dell'ambiente, la regione Calabria, la provincia di Crotone ed il Commissario per l'emergenza rifiuti, hanno citato Syndial SpA davanti al tribunale civile di Milano per il risarcimento del danno ambientale relativo al sito Pertusola Sud di Crotone; nel febbraio 2007, una perizia di parte del Ministero dell'ambiente quantificava il danno ambientale in 1.920 milioni di euro (comprensivo dei costi di bonifica); il totale delle pretese risarcitorie ammonta a 2.720 milioni di euro; nell'udienza del 13 aprile 2010 è stata discussa una consulenza tecnica d'ufficio; gli attori (in occasione di varie udienze) hanno chiesto il rinnovo della Ctu; la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del 16 novembre 2011.

- Cengio

Nel dicembre 2000 è stato sottoscritto un accordo di programma dai Ministeri dell'ambiente, della sanità, dell'industria e le regioni Piemonte e Liguria, con il quale sono stati individuati gli interventi per il risanamento ambientale del sito di Cengio; nel maggio 2008 il Ministero dell'ambiente ha citato Syndial SpA davanti al tribunale civile di Genova, per il risarcimento del danno provocato da Acna (oggi Syndial) per l'inerzia nel dare esecuzione ad alcuni interventi ambientali; Syndial, a sua volta, ha presentato una riconvenzionale contro il Ministero dell'ambiente per il mancato contributo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza; l'ultima udienza, in ordine di tempo, del relativo procedimento è stata tenuta il 30 novembre 2010.

- Avenza

Nel 1988, il comune di Carrara ha citato in giudizio l'odierna Syndial per l'esplosione di un serbatoio avvenuta nel 1984, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento del danno ambientale; alla domanda del comune si è aggiunta quella del Ministero dell'ambiente; con sentenza del 21 marzo 2008, il tribunale civile di Genova ha respinto tutte le richieste; comune e Ministero hanno proposto appello, che andrà in decisione nell'udienza del 6 ottobre 2011.

- Mantova

Nel 1992, il Ministero dell'ambiente ha citato in giudizio, per risarcimento del danno ambientale causato dallo stabilimento chimico di Mantova, Enichem Polimeri SpA (ora Syndial) e Montecatini SpA (oggi Edison); nel 2005, il Ministero ed Edison hanno stipulato una transazione; nel 2007 è stata elaborata un'ulteriore ipotesi di transazione con Syndial, allo scopo di definire l'intera controversia; nonostante il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato sulla transazione, il Ministero dell'ambiente, in un'udienza tenutasi nel marzo 2008, ha rifiutato la proposta; un tentativo di conciliazione, sperimentato dal giudice nel settembre 2008, non è andato a buon fine; sono in corso ulteriori trattative per addivenire ad una conclusione transattiva della vertenza".

Il 20 ottobre 2011 è stato audito sulle questioni inerenti le bonifiche in carico a Syndial sul territorio nazionale, l'avvocato Leonardo Bellodi, presidente della società. L'avvocato Bellodi, dopo aver brevemente descritto la *mission* della società nel campo delle bonifiche, si è soffermato sugli aspetti relativi al danno ambientale, ricordando come la Corte di giustizia europea, in seguito ad una procedura di infrazione, abbia condannato l'Italia perché nella legislazione nazionale era stata data priorità al risarcimento monetario e non agli interventi di riparazione in forma specifica, cioè alla bonifica vera e propria.

A tal proposito, occorre ricordare che la sentenza citata dall'avvocato Bellodi (Corte di giustizia CE, Sez. Grande, 09 marzo 2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08) tratta i seguenti punti:

- procedimento in contraddittorio: gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in combinato disposto con l'allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che l'autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione l'autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai quali sono imposte misure del genere, salvo quando l'urgenza della situazione ambientale imponga un'azione immediata da parte dell'autorità competente. L'autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e deve tener conto dei criteri di cui al punto 1.3.1 dell'allegato II alla direttiva 2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell'urgenza della situazione ambientale;

- applicazione del principio di precauzione: La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la quale consenta all'autorità competente di subordinare l'esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev'essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto di dette misure di riparazione;

- misure di riparazione. Nel sistema degli artt. 6 e 7 della direttiva 2004/35, spetta in linea di principio all'operatore che sia all'origine del danno ambientale di prendere l'iniziativa di proporre misure di riparazione che esso reputi adeguate alla situazione. In considerazione della conoscenza che si pensa che l'operatore abbia della natura del danno provocato all'ambiente dalla sua attività, un sistema del genere può consentire la definizione ed esecuzione rapide di misure di riparazione ambientale opportune. Così, dall'articolo 6, n. 1, della direttiva 2004/35 si ricava che, quando si sia prodotto un danno ambientale, l'operatore informa senz'indugio l'autorità competente e adotta, in particolare, le misure di riparazione necessarie, conformemente all'articolo 7 di questa direttiva. Tuttavia, a norma del n. 2 del medesimo art. 6, questa autorità, in particolare, può obbligare, in qualsiasi

momento, l'operatore ad adottare le misure di riparazione necessarie, dargli le istruzioni da seguire per realizzare le medesime o addirittura, in mancanza di altre alternative, adottare essa stessa queste misure. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, n. 2, della direttiva 2004/35, l'autorità competente decide le misure di riparazione da attuare conformemente all'allegato II a questa direttiva e ciò, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato. Secondo l'articolo 11 di detta direttiva, l'obbligo di determinare le misure di riparazione da adottare a norma dell'allegato II alla citata direttiva spetta, in ogni caso e in ultima istanza, all'autorità competente.

La suddetta sentenza pertanto, se, da una parte, invoca il ricorso prioritario alle misure di riparazione da parte del soggetto responsabile del danno ambientale, dall'altra, sancisce che l'autorità competente possa stabilire, a seguito di un idoneo contraddittorio tecnico, le misure di riparazione da applicare, obbligare all'adozione delle stesse oppure, in mancanza di altre alternative, adottare essa stessa queste misure.

La stessa sentenza chiarisce, inoltre, che l'autorità competente può subordinare l'utilizzo delle aree all'esecuzione degli interventi atti ad evitare il peggioramento delle condizioni ambientali o il ripetersi di danni ambientali.

La stessa Corte dei conti, nella delibera n.73/2012, depositata il 20 luglio 2012, ha fornito il seguente aggiornamento in merito al contenzioso penale e civile in campo ambientale.

### **Contenzioso penale**

#### 1) Eni SpA.

- Verifica della qualità delle acque sotterranee nell'area della raffineria di Gela

Nel 2002 la procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine sulla raffineria di Gela per assunta violazione di norme ambientali in tema di inquinamento delle acque e dei suoli e per un'ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti.

E' pendente in appello il ricorso avverso la sentenza del 2010, del tribunale di Gela, con la quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati ad uno dei dipendenti; lo stesso è stato condannato alla rifusione delle spese giudiziali e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Il giudizio prosegue in grado di appello.

- Sequestro di aree site nei comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria

Nel 2010, è stato notificato un provvedimento di sequestro preventivo di aree site nei comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria, a seguito della rottura dei teli posizionati a copertura dei rifiuti provenienti dallo stabilimento ex Pertusola Sud. Syndial SpA ha avviato le operazioni per la rimozione dei rifiuti, che sono state completate a fine settembre 2011. Sono in corso ulteriori indagini sulle aree esterne comprese nel provvedimento di sequestro della procura della Repubblica di Castrovillari. Syndial ha sottoscritto, con il comune di Cerchiara, apposito atto transattivo per il riconoscimento dei danni cagionati dalle discariche abusive realizzate sul territorio comunale. A fronte di detto atto transattivo, il comune ha rinunciato ad ogni azione presente e futura con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale.

#### 2) Syndial Spa

- Syndial SpA (quale società incorporante EniChem Agricoltura SpA - Agricoltura SpA in liquidazione - EniChem Augusta Industriale Srl - Fosfotec Srl) - sito di Crotona

Nel corso del 2010 la procura della Repubblica di Crotona ha avviato un'indagine relativa alla discarica ex Montedison "Farina Trappeto", divenuta di proprietà EniChem Agricoltura nel 1991. A decorrere dal 1991, anno in cui la discarica è divenuta di proprietà del gruppo Eni, non vi è stato più alcun conferimento di rifiuti. Nel 2011 sono stati emessi avvisi di garanzia nei confronti anche di alcuni dirigenti di società del gruppo Eni che si sono

succedute nella proprietà della discarica a partire dal 1991, ai quali sono stati contestati il concorso nella realizzazione di disastro ambientale e nell'avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione, nonché l'omessa attivazione di operazioni per la bonifica dell'area. Le indagini sono ancora in corso.

- Porto Torres

La procura della Repubblica di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio, unitamente a direttori e ad amministratori di altre società operanti nel sito, del direttore dello stabilimento Syndial di Porto Torres, per disastro ambientale e avvelenamento di acque e sostanze destinate all'alimentazione. Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Sassari ha rinviato a giudizio, innanzi alla Corte di assise di Sassari, tutti gli imputati. Il giudizio prosegue nella fase dibattimentale.

Contenzioso civile e amministrativo

1) Syndial SpA (ex EniChem SpA)

- Azione di risarcimento danni, provocati dall'attività industriale nel territorio del comune di Crotone

La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'ambiente, il Commissario per l'emergenza rifiuti della regione Calabria e la regione Calabria hanno citato Syndial, innanzi al tribunale civile di Milano, perché la stessa venga condannata al risarcimento del danno ambientale causato dalla Pertusola Sud (società incorporata in EniChem, oggi Syndial) nel sito di Crotone. La domanda della regione Calabria è rivolta ad ottenere il risarcimento del danno ambientale di 129 milioni di euro per i costi della bonifica e di circa 800 milioni di euro per altre voci di danno da quantificarsi più precisamente in corso di causa.

La domanda della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'ambiente e del Commissario delegato è di ottenere il ristoro dei costi di bonifica e il risarcimento del danno ambientale residuo, da quantificarsi nel corso del giudizio.

Nel 2012, il tribunale ha condannato Syndial alla corretta esecuzione del progetto di bonifica, obbligandola, altresì, al pagamento alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'ambiente di una somma di 56,2 milioni di euro (con interessi dalla data della domanda); ha, invece, rigettato le richieste avanzate dalla regione Calabria.

È stato effettuato uno stanziamento al fondo rischi ambientali, che viene progressivamente utilizzato per l'esecuzione degli interventi di bonifica.

- Atto di citazione per risarcimento danni per l'inquinamento da ddt del Lago Maggiore

Nel 2003 il Ministero dell'ambiente ha citato in giudizio la controllata Syndial SpA (già EniChem SpA) chiedendo il risarcimento di un danno ambientale asseritamente causato dalla gestione del sito di Pieve Vergonte da parte di EniChem nel periodo 1990-1996. Il giudice, dopo una serie di rinvii – connessi con la proposta di transazione globale avanzata da Eni - ha fissato l'udienza al 15 giugno 2012.

Syndial ha presentato un piano di bonifica della falda e dei suoli che non è stato approvato. L'eventuale soccombenza in sede amministrativa implicherebbe l'obbligo per Syndial di sostenere oneri di bonifica, al momento non quantificabili, che comunque sarebbero fatti valere come risarcimenti in forma specifica da portare in deduzione da quanto potrebbe essere imposto a titolo di risarcimento del danno ambientale nell'ambito del contenzioso civile pendente avanti alla Corte d'appello di Torino, di cui si è più sopra accennato.

- Azione per il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento danni promossa dal comune di Carrara per il sito di Avenza

Il comune di Carrara ha promosso avanti al tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto a Syndial SpA, con il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza, il risarcimento di danni ambientali per circa 139 milioni di euro, di danni morali, per circa 80 milioni di euro, e di danni materiali e patrimoniali, per circa 16 milioni di euro. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale EniChem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento.

Nel 2011, la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto tutte le domande proposte dal comune di Carrara, dal Ministero dell'ambiente e da Legambiente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Sono pendenti i termini per l'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione da parte delle amministrazioni.

#### - Inquinamento rada di Augusta

Con conferenze dei servizi del 2005, il Ministero dell'ambiente ha prescritto alle società facenti parte del polo petrolchimico di Priolo, comprese Syndial, Polimeri Europa ed Eni R&M, di effettuare interventi di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei sedimenti della rada di Augusta a fronte dell'inquinamento ivi riscontrato.

Il Tar di Catania, al quale si erano rivolte le citate società, con sentenza del 2007, ha annullato nel merito le suddette prescrizioni. Avverso la decisione del Tar, il Ministero dell'ambiente e i comuni di Augusta e Melilli hanno proposto appello avanti al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, con istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La domanda di sospensione è stata accolta dal Cga. Il Tar, con ordinanza del 2011, ha disposto la riunione dei ricorsi relativi alle diverse conferenze di servizi impuginate dalle società presenti sul sito, da individuarsi a cura del presidente del Tar. La sentenza non è stata ancora emessa.

### *6.2.2. Lo stato di avanzamento delle attività di bonifica nei siti di proprietà Eni/Syndial e spese sostenute*

In riferimento allo stato di avanzamento delle attività di bonifica nei 50 siti di proprietà Eni e, in particolare, nei 13 siti di interesse nazionale (SIN) nei quali la società è presente, l'avvocato Bellodi ha evidenziato che per diversi anni le procedure di bonifica hanno subito un forte rallentamento a causa del contenzioso instaurato con il Ministero dell'ambiente.

Tale contenzioso nasceva, il più delle volte, dall'eccessiva onerosità delle prescrizioni imposte dal Ministero. Peraltro, proprio nel corso dell'audizione, l'avvocato ha evidenziato come in quello stesso periodo l'Eni avesse completato opere di bonifica in altri paesi europei con costi decisamente minori. Ha dato però atto che, negli ultimi anni, i procedimenti amministrativi sono quasi tutti giunti alla fase di elaborazione del progetto di bonifica, e, in alcuni casi, i progetti sono al vaglio del Ministero.

Si riportano di seguito le dichiarazioni rilasciate:

“... in passato avevamo una dialettica molto serrata con le autorità, soprattutto con il Ministero dell'ambiente. Abbiamo, infatti, un librone relativo al contenzioso ancora più grande di questo. Ci trovavamo, insomma, nella necessità di impugnare la maggior parte degli atti del Ministero. Difatti, in Italia le attività di bonifica costavano circa tre volte in più rispetto ad altri Paesi, come la Germania, laddove non mi pare manchino di responsabilità

nei confronti del territorio. Parliamo di Stati con una coscienza civica particolarmente sviluppata. Ciò nonostante, in Germania le bonifiche costavano più o meno un terzo rispetto al nostro Paese. Noi ritenevamo che questo accadeva perché vi fossero delle prescrizioni, soprattutto per quanto riguarda la messa in sicurezza, irragionevoli. A fronte di questa irragionevolezza, ci trovavamo nelle condizioni di impugnare gli atti del Ministero, generando un *loop* nel quale non si capiva bene chi aveva torto e chi ragione. Ecco, la situazione era piuttosto incandescente. Devo dire, però, che negli ultimi quattro anni la situazione è molto cambiata. (...). Affermo, infatti, con compiacimento che la maggior parte delle bonifiche di siti Syndial ha raggiunto una fase avanzata dell'iter autorizzativo e in tutti i siti di interesse nazionale (SIN) in cui siamo presenti il procedimento è stato avviato e i progetti di bonifica dei suoli e della falda sono in una fase istruttoria spesso quasi conclusa. Se consideriamo i progetti dichiarati approvabili e quelli con decreto approvato, possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che la situazione è completamente differente rispetto ad alcuni anni fa. Inoltre, gli interventi di risanamento autorizzati sono in corso di realizzazione e in alcuni siti, come Manfredonia e Cengio, sul quale abbiamo lavorato molto, i progetti di bonifica sono stati completati.”

Interrogato sul numero di siti restituiti agli usi con certificato di avvenuta bonifica, l'avvocato Bellodi ha affermato che forse l'Acna di Cengio è l'unica area in cui la bonifica è stata completata.

Sul punto, peraltro, si rimanda a quanto evidenziato, proprio con riferimento alla bonifica di Cengio, nel paragrafo relativo agli illeciti nel settore delle bonifiche (par. 7.0).

Pertanto, riassumendo, a tredici anni dall'emanazione di una norma specifica sui siti contaminati (decreto ministeriale n. 471 del 1999) in aree nelle quali Syndial è presente da decenni, la bonifica ad oggi è stata completata solo in un sito.

In merito alle spese sostenute da Syndial per le attività di risanamento ambientale, l'avvocato Bellodi ha affermato che la società ha speso circa 1,3 miliardi di euro, ai quali vanno sommati i costi di gestione degli impianti (a titolo esemplificativo ha citato i costi di gestione dell'impianto Taf di Priolo che ammontano a circa 70 milioni di euro annui).

Le spese hanno subito una drastica riduzione a partire dal 2007 quando, come dichiarato dall'avvocato Bellodi, la società è stata impegnata in “attività di verifica tecnica delle situazioni di inquinamento – caratterizzazione, analisi di rischio e quant'altro – e di progettazione, propedeutiche a successive bonifiche”.

Nei prossimi tre anni è prevista una spesa di 500 milioni di euro che saranno impiegati per interventi di bonifica e demolizioni sui siti di Porto Torres, Porto Marghera e Mantova.

Per il completamento di tutti gli interventi sui siti di interesse nazionale (SIN) la spesa prevista è di 1,5 miliardi di euro.

Circa il 38 per cento delle spese sono dedicate alla messa in sicurezza d'emergenza/bonifica falda; il 34 per cento a messa in sicurezza d'emergenza/bonifica suoli. I costi di progettazione rappresentano circa il 5 per cento del totale, le demolizioni il 15 per cento, le caratterizzazioni il 3 per cento, i monitoraggi il 5 per cento.

L'avvocato Bellodi si è soffermato quindi su alcuni interventi di particolare rilievo:

“Uno di questi è Pieve Vergonte, dove abbiamo speso 50 milioni di euro fino a oggi, completando – l'abbiamo anche inaugurata – la barriera idraulica e l'impianto di trattamento delle acque sotterranee. Relativamente alla bonifica complessiva del sito, il progetto, che più o meno ha un valore di 135-140 milioni di euro, è in istruttoria e ha già avuto luogo una conferenza di servizi nella quale gli enti hanno espresso un sostanziale

parere positivo rispetto alla linea progettuale. Attendiamo, ovviamente, la fine della fase istruttoria. Non posso, però, parlare di Pieve Vergonte senza citare la famosa sentenza che ha condannato Syndial a pagare più o meno 1,8 miliardi di euro, più gli interessi, per il risarcimento del danno. Noi riteniamo che questa sentenza sia abnorme, ragion per cui abbiamo presentato appello. Ritenevamo, inoltre, che la sentenza scricchiolasse un po'. Si tratta di materie molto tecniche, un errore è sempre possibile. Indipendentemente da questo, crediamo che vi sia una normativa che si applica a tutte le situazioni non ancora passate in giudicato, questa compresa, che – come una recente sentenza della Corte di cassazione ha sottolineato – impone una revisione di tutti i criteri per la determinazione del danno. Vorrei, inoltre, sottolineare che questa normativa è stata adottata dal nostro legislatore in ossequio a una prescrizione comunitaria. In questo momento vi sono diverse questioni di rito per la sospensiva e quant'altro; ciò non toglie che, nel frattempo, stiamo andando avanti per cercare di risolvere alcune criticità ambientali residue. In linea di diritto, pensiamo vi siano ampi margini per una riscrittura totale della decisione di primo grado. Tuttavia, stiamo continuando a realizzare opere di bonifica nel sito.(...) Passando a Porto Torres, abbiamo già speso più o meno 100 milioni di euro e abbiamo finalizzato tutte le attività di messa in sicurezza della falda. Devo dire che, in questo caso, l'esperienza con il Ministero dell'ambiente è stata piuttosto positiva perché, proprio grazie all'interlocuzione con questo Dicastero, siamo molto avanti con i progetti di bonifica. In conferenza di servizi sono stati ritenuti approvabili i progetti relativi alla Taf, all'area Matrica e alle palte fosfatiche, mentre sono attualmente in istruttoria ulteriori progetti per il risanamento di tutta l'area di pertinenza di Syndial. Tra l'altro, Porto Torres è un sito particolarmente colpito.(...) Per quanto riguarda il sito di Crotone, mi rivolgo in particolare alla senatrice Bianchi, che so essere molto interessata – non è detto che altri non lo siano altrettanto. Tra il 2010 e il 2011 sono stati emanati i decreti di autorizzazione dei lavori di bonifica della falda, del primo lotto di suoli e di rimozione dei rifiuti nei siti di Cassano e Cerchiara. Attualmente, gli interventi in queste aree sono in corso di realizzazione. Nel momento in cui vi parlo, sono in corso di istruttoria ulteriori progetti per il completo risanamento del sito, tra cui quello di messa in sicurezza permanente delle discariche di ex Pertusola ed ex Fosfotec. In particolare, quella di Pertusola è – come sapete – una lunga storia. Le misure di sicurezza sono attive sia per la falda, sia per l'area dell'arenile limitrofo alla discarica della ex Fosfotec. Finisco con Brindisi, dove per alcune aree, come quelle sud e sud est, sono in corso di completamento gli interventi di messa in sicurezza permanente. Relativamente alle vecchie discariche Anic è attualmente in corso la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda, invece, le altre aree del sito sono attive le misure di messa in sicurezza della falda. In questo caso, abbiamo speso più o meno 22 milioni di euro. In merito agli interventi futuri, al momento sono in istruttoria le analisi di rischio effettuate su tutte le aree di nostra proprietà. I progetti di bonifica saranno predisposti in seguito all'approvazione degli elaborati da parte delle istituzioni competenti. Complessivamente, per questo intervento, riteniamo di spendere circa 65 milioni di euro”.

Le informazioni riportate dall'avvocato Bellodi sono state integrate dall'ingegner Colombo, Direttore di attività di risanamento ambientale di Syndial:

“L'unica bonifica completata è Cengio.(...). Nel documento che vi lasciamo Cengio, in basso a destra, porta 350 milioni, ma quella è la cifra di riferimento che abbiamo dato anche al Ministro dell'ambiente l'anno scorso nel mese di ottobre relativamente alle spese sostenute, di fatto fino a bonifica completata. (...) Se un progetto, dall'inizio dello studio fino realizzazione, costa 100 – parlo di costi Capex, non parlo del costo di mantenimento cui si riferiva il presidente Bellodi – abbiamo un 15-20 per cento di spese di monitoraggio, ingegneria, analisi e tutto quello che serve prima di iniziare i lavori e un 80-85 per cento di

costi per la parte esecutiva. Quest'ultima è la parte che va sul territorio; la prima va solitamente a società di ingegneria, il più delle volte italiane.”

### 6.2.3 La proposta di “transazione globale” tra Ministero dell'ambiente ed Eni

L'art. 2 della legge 13 del 2009 ha introdotto una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale, attraverso la stipula di una o più transazioni con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.

La proposta di transazione tra Ministero dell'ambiente ed Eni è stata per lungo tempo oggetto di dibattito

in ragione, soprattutto, della non adeguatezza della prestazione offerta da Eni per la risoluzione della vicenda.

Il 17 febbraio 2011 sul quotidiano “La Nuova Sardegna”, in riferimento alla “transazione globale” tra Stato ed Eni, è stato pubblicato quanto segue:

“Eni punta a chiudere con una transazione il contenzioso aperto con il ministero dell'Ambiente per la bonifica di nove siti industriali (Porto Torres, Priolo, Napoli Orientale, Brindisi, Pieve Vergonte, Cengio, Crotone, Mantova e Gela). È quanto emerge dalle comunicazioni sul preconsuntivo 2010 del gruppo in cui si precisa che la proposta di transazione, presentata anche per conto di Syndial, «ha determinato uno stanziamento straordinario al fondo rischi ambientali di 1 miliardo e 109 milioni e, per effetto della fiscalità relativa, un minor utile netto di 783 milioni». Una cifra che difficilmente sarà sufficiente, considerato che solo per le bonifiche di Porto Torres era previsto uno stanziamento di 500 milioni”.

L'Espresso del 13 ottobre 2011 nell'articolo dal titolo “*Inquinamento con maxi sconto*”, ha riportato la notizia, peraltro richiamata anche da altri organi di stampa, che per i 9 SIN indicati nell'ipotesi di transazione globale (Priolo, Brindisi, Pieve Vergonte, Napoli Orientale, Crotone, Mantova, Porto Torres e Gela) la proposta economica di Eni per chiudere l'accordo sarebbe complessivamente di 2,3 miliardi di euro.

Proprio la Corte dei conti, nella delibera 62/2011 relativa all'Eni menzionata nell'articolo de L'Espresso, ha fornito la seguente descrizione della struttura della transazione:

- impegno delle Società (n.d.r. Eni) alla realizzazione di progetti di bonifica nelle aree di proprietà per complessivi 1 miliardo e 250 milioni di euro;
- versamento, da parte delle stesse, al Ministero dell'ambiente di 450 milioni di euro, a titolo di contributo per gli interventi di bonifica delle aree di proprietà pubblica;
- investimenti per 600 milioni di euro, per interventi di carattere ambientale (di cui 235 milioni di euro a titolo di riparazione complementare e compensativa in adesione alle indicazioni della direttiva n. 35/2004 C.E. sulla responsabilità ambientale) previsti nel piano industriale 2011/2014, che concorreranno alla maggiore efficienza e compatibilità energetica ed ambientale degli impianti;
- devoluzione gratuita alle amministrazioni competenti di aree industriali, allo scopo di favorire programmi di sviluppo dei territori interessati;

- chiusura del contenzioso in atto con il Ministero dell'ambiente ed altre amministrazioni regionali e locali.

La stessa Corte dei conti ha fornito la seguente valutazione in merito all'eventuale stipula della transazione:

"L'operazione, sia pure onerosa (è stato previsto nel bilancio consolidato uno stanziamento straordinario nel fondo rischi ambientali per 1.109 milioni di euro, con un minor utile netto per la Società – per effetto della relativa fiscalità – di 783 milioni di euro), si rivela, tuttavia, vantaggiosa per Eni, che potrà, attraverso la transazione, oltre che chiudere definitivamente annose vertenze, precludere ogni ulteriore o futura richiesta di riparazioni o di risarcimento relativa ai siti in questione, disporre interventi di bonifica, riparazione ambientale e messa in sicurezza, con risvolti molto positivi sotto il profilo dell'attività operativa e di immagine".

Data la rilevanza della questione è opportuno richiamare, anche in questa sede, quanto dichiarato alla Commissione, in data 1° febbraio 2012, dal Ministro dell'ambiente, Corrado Clini.

Il Ministro, infatti, ha confermato di aver "congelato" la proposta di transazione, in modo da poter valutare in modo opportuno e obiettivo il valore della stessa ed evitare che le aree vengano abbandonate successivamente alla stipula.

Ha, poi, segnalato la necessità di chiarire le modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle transazioni, in modo tale che questi possano essere destinati alla realizzazione degli interventi di bonifica.

Recentemente, il Ministro ha dichiarato alla stampa (articolo di Marco Reggio, 8 ottobre 2012 – Le inchieste di Repubblica):

"Ho ribadito ad Eni la disponibilità dell'Amministrazione a stipulare una transazione globale, purché l'obiettivo non sia la liquidazione monetaria ma l'individuazione dei concreti interventi che Eni dovrà realizzare con oneri economici a proprio carico per riparare le matrici ambientali danneggiate dalle attività degli impianti Eni".

Con delibera n.73 del 2012, depositata il 20 luglio 2012, la Corte dei conti ha riferito in merito alla già richiamata questione della "transazione globale" nei seguenti termini:

"Nella precedente relazione si era riferito sulla proposta di transazione ambientale globale che Eni (ai sensi dell'articolo 2 decreto legislativo n. 208 del 2008) aveva presentato al Ministero dell'ambiente, relativa a nove siti di interesse nazionale (Priolo, Napoli orientale, Brindisi, Pieve Vergonte, Cengio, Crotone, Mantova, Porto Torres e Gela), nei quali la Syndial, la Polimeri Europa, Enipower ed altre società del gruppo hanno avviato, in qualità di proprietari incolpevoli di alcune aree industriali, interventi di bonifica e di riparazione ambientale.

La proposta era volta a favorire gli interventi ambientali e la chiusura del contenzioso attualmente pendente in materia di bonifica e di danno ambientale.

In particolare, Eni e le controllate si impegnavano a:

- eseguire investimenti a carattere ambientale pari a 600 milioni di euro, che avrebbero concorso alla maggiore efficienza e compatibilità energetica e ambientale dei propri impianti;
- realizzare progetti di bonifica nelle aree di proprietà per un valore complessivo di 1.250 milioni di euro;